

MOLTIPLICAZIONE VS. SELEZIONE DELLE RESPONSABILITÀ TRA PRESENTE E FUTURO DELL'INFORTUNISTICA SUL LAVORO^(*)

di Daniele Piva

(Professore associato in diritto penale, Università di Roma Tre)

Come noto, il diritto penale del lavoro costituisce banco di prova di istituti cardine dell'imputazione colposa: dalla condotta, che passa dalla titolarità dei corrispondenti poteri e doveri al fenomeno del trasferimento di funzioni, al nesso causale, alla colpa e alla cooperazione o, quanto all'illecito amministrativo dell'ente, all'interesse o vantaggio e al deficit organizzativo. Si tratta ormai di materia a tutti gli effetti manualistica ad elevata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (in progressione, dai noti casi Thyssenkrupp, Viareggio e Rigopiano). Nel passaggio dalla teoria alla prassi, tuttavia, al di là delle petizioni di principio, si assiste ancora ad una ricerca di continui equilibri tra esigenze di tutela che spingono alla "moltiplicazione" delle responsabilità e vincoli di garanzia che ne impongono invece un'analitica "selezione". In particolare, pur a fronte di una progressiva considerazione delle componenti soggettive del giudizio colposo, non del tutto valorizzato appare il concetto di "rischio lavorativo", quale criterio di autentica individuazione dell'infortunio sul lavoro, specie nel caso di evento subito da terzi non lavoratori. Così come rimane tendenzialmente irrisolto il nodo dell'interruzione del nesso eziologico e quello della cooperazione colposa nella quale finiscono per dissolversi intrecci relazionali tipici di contesti organizzativi a elevata complessità.

As well known, criminal labor law is a testing ground for key aspects of negligent prosecution: from conduct, which ranges from ownership of the corresponding powers and duties to the phenomenon of transfer of functions, to causal link, negligence and cooperation, or, in the case of administrative offenses by the entity, to interest or advantage and organizational deficit. This is now a fully-fledged textbook with extensive doctrinal and jurisprudential development (progressing from the well-known Thyssenkrupp, Viareggio, and Rigopiano cases). In the transition from theory to practice, however, beyond the begging of the question, we still witness a constant search for a balance between protection requirements that lead to the "multiplication" of responsibilities and guarantee constraints that instead require an analytical "selection." In particular, despite the progressive consideration of the subjective components of negligence assessments, the concept of "occupational risk" appears to be undervalued as a criterion for authentically identifying a workplace accident, especially in the case of an accident suffered by non-workers. Likewise, the issue of the interruption of the causal link and that of negligent cooperation, which ultimately dissolves the relational complexities typical of highly complex organizational contexts, remains largely unresolved.

moltiplicazione, selezione, responsabilità, rischio, colpa, cooperazione
multiplication, selection, responsibility, risk, guilt, cooperation

Sommario: 1. Relazione introduttiva.

1. Come noto, il diritto penale del lavoro, ormai oggetto di trattazione manualistica¹, costituisce banco di prova di istituti fondamentali dell'imputazione, tanto in termini sostanziali quanto di accertamento.

Dall'individuazione della qualifica penalmente rilevante (di diritto o di fatto) come della stessa condotta, specie in rapporto a natura, fondamento e limiti di obblighi impeditivi e alla loro distinzione con i diversi obblighi di cui pure è disseminata la disciplina di riferimento (cooperazione, coordinamento o controllo) nonché agli effetti costitutivo-liberatori della delega di funzioni nella prospettiva della colpa *in eligendo* o *in vigilando*²; al nesso di causalità, con particolare riferimento ai presupposti dell'applicazione dell'art. 41 cpv. c.p. (ad esempio nel noto caso della condotta apoditticamente definita come "abnorme" del lavoratore)³; sino alle interferenze tra dimensione oggettiva e soggettiva della colpa e all'iperestensione della cooperazione nel delitto colposo connessi alla nota indeterminatezza della disciplina di riferimento (art. 113 Cp).

Senza considerare, in relazione alla responsabilità dell'ente, la progressiva precisazione dei requisiti dell'"interesse o vantaggio" come dei contenuti della colpa di organizzazione la quale, con o senza adozione ed efficace attuazione dei Modelli di cui all'art. 30 d.lgs. 81/2008⁴, si concentra sempre di più sulla mancata adozione di specifiche procedure di lavoro o di controllo⁵.

Anche sul piano del concorso tra norme la materia è caratterizzata dalla potenziale sovrapposizione di discipline diverse, sia all'interno che all'esterno del Testo Unico,

* Il presente contributo costituisce una versione aggiornata e arricchita di note minime dell'intervento tenuto al Convegno "Sicurezza sul lavoro e responsabilità penale. Tra teoria e prassi", svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova il 19 settembre 2025.

¹ Tra i più recenti, F. Consulich, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Torino 2024; R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza sul lavoro*², Torino 2023; D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre e V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*³, Torino 2021.

² Di recente P. Veneziani, *Deleghe di funzioni e colpa in vigilando nella prospettiva della sicurezza sul lavoro*, in www.discrimen.it 17.7.2024, 13 ss.

³ Tra le ultime sentenze in merito, Cass. 11.12.2025 n. 39821, in *Dejure*; Cass. 28.11.2025 n. 38672, *ivi*. Sul punto, volendo, D. Piva, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli 2011, 32 ss.

⁴ Sul punto, di recente A. F. Tripodi, *Prevenzione senza Modello: fuga in avanti o messa a punto della colpevolezza organizzativa?*, in www.indicepenaleonline 28.1.2026.

⁵ Cass. 10.2.2026 n. 5357, in *Dejure*

con conseguente proliferazione a cascata di doveri cautelari: sul primo versante, si pensi alla possibile applicazione congiunta del titolo IV con l'art. 26 d.lgs. 81/2008 ove nell'ambito della medesima azienda si svolgano contemporaneamente lavori di cantiere e appalti di diverso oggetto; sul secondo, si consideri l'interferenza tra le regole in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza della circolazione di cui il *leading case* è rappresentato dal noto disastro di Viareggio.

Di tutto ciò è conferma, dal punto di vista normativo, l'incessante produzione del legislatore cui corrisponde il moltiplicarsi di regole generali (anche modificative del Testo Unico, come da ultimo il d.l. 159/2025 convertito in l. 198/2025) o di settore; quanto all'imputazione, spicca la positivizzazione di formidabili meccanismi di interferenza tra posizioni di vertice, individuali e collettive, come nel raccordo tra gli artt. 16 co. 3 e 30 co. 4 d. lgs. 81/2008 in caso di vigilanza sul corretto espletamento di funzioni delegate; *de iure condendo*, le diverse iniziative volte ad esaltare la specializzazione della ora o a innalzare il livello di prevenzione, rispettivamente tramite l'istituzione di una procura nazionale per infortuni sul lavoro⁶ o l'introduzione della obbligatorietà dei modelli organizzativi di cui all'art. 30, d. lgs. 81/2008⁷.

Dal punto di vista giurisprudenziale, si osserva invece un *trend* di cd. "sentenze-pilota" (dal caso Thyssenkrupp a quelli di Viareggio e Rigopiano) accomunate dalla rielaborazione sia delle premesse concettuali dell'imputazione (sulla base del riferimento all'agente modello, al rischio lavorativo o alle distinzioni tra rischio e pericolo, dovere di diligenza e diligenza doverosa, eventi con preavviso o senza preavviso, colpe prossimali e colpa distali o anche del rapporto tra specifica tipologia del rischio e correlate modalità di prevenzione)⁸ sia dei criteri di valutazione processuale (come per la diligenza organizzativa dell'ente collettivo)⁹. Spicca, in altri termini, una ricerca senza tregua delle stesse coordinate teoriche della colpa in vista del raggiungimento, nell'ambito di questioni chiuse o ancora aperte, di un equo

⁶ AC 2177 (Istituzione della Procura nazionale della Repubblica e delle direzioni distrettuali per i reati in materia di lavoro) presentata il 19.12.2024.

⁷ A.C. 2631 (Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di obbligo di adozione dei modelli di organizzazione e di gestione nonché di responsabilità per violazione della normativa concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) presentata il 19.9.2025.

⁸ Ne parla diffusamente, a margine del caso Rigopiano, D. Castronuovo, *Gestione "organizzata" del rischio di calamità. Colpa "distale" e "prossimale" alla luce della sentenza della Cassazione sul disastro di Rigopiano*, in www.archiviopenale.it 3/2025, 7 ss.

⁹ Fa ora il punto F. Consulich, *Ente negligente e rimprovero pubblico. Breve anatomia del giudizio di colpa applicato alle organizzazioni complesse*, in www.lalegislazionepenale.eu 9.12.2025.

bilanciamento tra istanze di tutela ai massimi livelli e rispetto del vincolo costituzionale di colpevolezza.

Al riguardo, come non citare: da un lato, la recente attenzione all'inquadramento della cd. "delega gestoria" nell'ambito delle società di capitali ai fini dell'individuazione del datore di lavoro, con particolare riguardo all'adozione del cd. modello "multidatoriale"¹⁰; dall'altro, il ripetuto riferimento a funzioni di vigilanza "alta" e non più specifica e continua o di dettaglio nei confronti di posizioni di garanzia caratterizzate da tipica lontananza dall'infortunio *hic et nunc* (siano essi amministratori non esecutivi ex art. 2381 Cc, datori di lavoro deleganti ex art. 16 d. lgs. 81/2008¹¹, il responsabile dei lavori¹² o i coordinatori di cantiere¹³).

Per introdurre al meglio i lavori di questo seminario, si potrebbe anzi affermare che proprio nel diritto penale del lavoro siano state sin qui elaborate le migliori soluzioni del perenne contrasto tra *impersonalità* dell'organizzazione e *personalità* della responsabilità penale cui corrisponde quello tra *moltiplicazione* e *selezione* delle responsabilità.

In particolare, la prima si sviluppa attraverso il concetto di *intreccio cooperativo* nella gestione del rischio in base al quale anche l'omesso esercizio di poteri impeditivi mediati ovvero la violazione di obblighi *relazionali* ed *eterotropi* si compenetra con le condotte altrui, mutuando da questa necessaria interazione il criterio di valutazione della efficacia causale e della natura colposa.

In tal modo, si viene a realizzare una contestazione "a catena" fondata su una causalità cumulativa implicita nella sommatoria degli obblighi prevenzionali nell'ambito della quale perde di senso la distinzione tra paradigma commissivo e omissivo, la ricostruzione del concreto decorso degli eventi, la ponderazione dell'efficacia del comportamento alternativo lecito o dell'eventuale rilevanza interruttiva dell'altrui cooperazione colposa, se non per il riconoscimento di

¹⁰ Cfr. Cass. 20.10.2022 n. 8476, in *Il Giuslavorista* 16 marzo 2023, con nota di D. Piva, *Delega gestoria e delega di funzioni per la sicurezza sul lavoro in ambito societario*; Cass. 25.9.2023 n. 38913, in *Dejure*; Cass. 3.10.2024 n. 40682, in www.sistemapenale.it 29.1.2025, con nota di A. Piccaluga, *La posizione di garanzia datoriale del consiglio di amministrazione tra delega di funzioni e delega di gestione*; da ultimo Cass. 26.6.2025 n. 22584, in *Dejure*.

¹¹ Cfr., tra le tante, Cass. 3.10.2024 n. 40682, in *Dejure*; Cass. 5.10.2023 n. 51455, *ivi*; Cass. 19.7.2019 n. 44141, *ivi*.

¹² Cfr. Cass. 20.11.2009 n. 1490, in *Dejure*

¹³ Solo tra le più recenti, Cass. 8.7.2025 n. 29644, in *Dejure*; Cass. 19.12.2023 n. 4927, *ivi*; Cass. 4.10.2023 n. 42845, *ivi*; Cass. 26.4.2023 n. 37479, *ivi*.

attenuanti comuni (art. 62 n. 5 Cp nel caso in cui a concorrere alla realizzazione sia stato il fatto doloso della vittima) o generiche (art. 62-bis Cp) ovvero per la commisurazione di cui all'art. 133 Cp (con particolare riferimento alle modalità dell'azione o al grado della colpa previsti, rispettivamente, al co. 1, nn. 1 e 2).

Peraltro, deve ammettersi che tale processo sembra ormai essere giunto a un punto di non ritorno avendo ricevuto, in un modo o nell'altro, una certa legittimazione teorica¹⁴.

Semmai, ne andrebbe decisamente arginata ogni forma di degenerazione fondata sull'implicito ripiego in insoliti meccanismi di solidarietà nell'obbligo di sicurezza: da questo punto di vista emblematiche, come si è avuto modo di osservare in altra sede¹⁵, alcune pronunce sulla posizione del committente che, pur estraneo alla configurazione dei lavori in appalto, viene definito senza mezzi termini il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri” mediante sorprendente richiamo al principio dell'*ubi commoda ibi incommoda*¹⁶.

Lo sforzo verso una selezione delle responsabilità si apprezza invece più sul versante soggettivo che oggettivo, come dimostra l'apertura giurisprudenziale¹⁷ nei confronti della cd. misura soggettiva della colpa che presuppone un giudizio personalizzato sulla base di fattori situazionali (riferibili al contesto) e individuali (riferibili alle capacità e condizioni personali) idonei a far venir meno l'esigibilità della condotta doverosa o la stessa riconoscibilità del singolo rischio di infortunio. Un processo di personalizzazione delle responsabilità penali che, preso sul serio, dovrebbe fare i conti con la precisa delimitazione di rischi “immediatamente percepibili” per scongiurare ancora impliciti automatismi fondati sul senno del poi (*hindsight bias*), imponendo un giudizio di prognosi postuma orientato su indici analoghi a quelli della colpa grave¹⁸.

Nondimeno, è a nostro avviso sul cd. “nesso di rischio” che, ancor prima, dovrebbe affinarsi l'accertamento in funzione di formule di proscioglimento piene (*perché il fatto non sussiste*), a dispetto della nota *interpretatio abrogans* dell'art. 41 co. 2 e 3 Cp.

¹⁴ A. Gargani, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, Pisa 2023, spec. 97 ss.; F. Consulich, *Il concorso di persone nel reato colposo*, Torino 2023, spec. 163 ss., 215 e 410 ss.

¹⁵ D. Piva, *Dagli obblighi alla responsabilità del “datore di lavoro-committente” negli appalti interni: interruzione del nesso di rischio e inesigibilità della condotta doverosa*, in *DSL* 1/2025, 213 ss.

¹⁶ Così, rispettivamente, Cass. 30.6.2018 n. 26121, in *Dejure* e Cass. 6.12.2007 n. 7714, *ivi*.

¹⁷ Vi allude, ad esempio, la rassegna compiuta da D. Castronuovo, *Misura soggettiva e indici di rimproverabilità. Una critica alle concezioni ultra-normative della colpa*, in www.lalegislazionepenale.eu 7.2.2025, spec. 29 ss.

¹⁸ Sul punto, degna di pregio Cass. 24.11.202 n. 37972, in *Dejure*.

Oltre agli infortuni dovuti a condotte che in qualche modo si collochino “al di fuori dell’area del rischio delle lavorazioni in corso” ovvero risultino estranee alla mansione del singolo lavoratore¹⁹, nell’organizzazione imprenditoriale, infatti, la configurazione di sfere *autonome* di competenza sulla sicurezza (ad esempio tra datore di lavoro, dirigente o preposto o tra delegante e delegato) e la loro interazione diacronica possono offrire il destro al riconoscimento di rischi nuovi, incommensurabili, incongrui, esorbitanti o eccentrici in grado di produrre un effetto aberrante che faccia deviare l’*iter* eziologico verso eventi non più indistintamente riconducibili alla cooperazione di tutti, se non al costo di una dilatazione *omnibus* dell’art. 113 Cp²⁰.

Sotto questo profilo, emerge ad esempio la crescente valorizzazione del ruolo del preposto chiamato a svolgere funzioni di supervisione e iniziativa dirimenti che, specie dopo l’introduzione della lett. *f-bis*) all’art. 19 d. lgs. 81/2008 ad opera del d.l. 146/2021 convertito con l. 215/2021, risultano le uniche davvero in grado di incidere concretamente e tempestivamente sul decorso causale attivato dalla condotta imprudente del lavoratore, tanto da escluderne l’abnormità²¹.

Tornando alla posizione del committente, si ipotizzi una mancata informazione data sui rischi specifici di ambienti di lavoro caratterizzati dall’esposizione a sostanze tossiche alle quali un dipendente dell’appaltatore si sia tuttavia autoesposto al di fuori delle proprie mansioni; o al caso della mancata formalizzazione di misure di prevenzione o procedure di emergenza, pur diffuse e applicate *de facto* nell’esecuzione dell’appalto, episodicamente violate da parte di un lavoratore per effetto di una scelta comportamentale istantanea.

Ma soprattutto, in mancanza di una definizione contenuta all’art. 2 d. lgs. 81/2008, il concetto di rischio lavorativo può servire a identificare ciò che è “infortunio sul lavoro” e ciò che invece non lo è agli effetti della legge penale, specie quando ad essere colpiti siano terzi e non lavoratori (sia pur intesi nella nozione ampia dell’art. 2 co. 1 lett. a), d. lgs. 81/2008). Diversamente dall’indirizzo tradizionale volto a equiparare questi ultimi ai lavoratori - in quanto a contatto sia pur indiretto e/o occasionale,

¹⁹ Cass. 1.10.2025 n. 32570, in *Dejure*.

²⁰ In tema v., specialmente, A. Vallini, “Cause sopravvenute da sole sufficienti” e nessi tra condotte, in www.penalecontemporaneo.it 11.7.2012, 36 ss.; successivamente, a livello monografico, E. Mezzetti, *Autore del reato e divieto di “regresso” nella società del rischio*, Torino 2021, 154 ss. e 178 ss.

²¹ Cass. 1.10.2025 n. 32570, cit.

purché non illegittimo, con l'ambiente di lavoro²² o quantomeno destinatari di regole cautelari oggettive e multidirezionali²³ - nel caso del disastro di Viareggio, a fronte di disastri e plurimi omicidi, si è infatti imposto di stabilire, vittima per vittima, se la morte sia o meno connessa a rischi riguardanti l'attività lavorativa o di altro tipo per desumerne l'applicazione o meno della disciplina di cui al d. lgs. 81/2008 e, per l'effetto, al d. lgs. 231/2001, nella quale possono farsi rientrare solo lavoratori o, semmai, soggetti ad essi assimilabili²⁴.

Una decisiva inversione di tendenza che si muove nell'ottica, ancora una volta, della *selezione* e non della *moltiplicazione* delle responsabilità, quale autentico crocevia di ogni futuro sviluppo della materia, come dimostra la permanente adesione alla prospettiva totalizzante dell'addebito infortunistico da parte della Cassazione²⁵ a fronte della quale, vista la rilevanza della questione in merito alla stessa impostazione del processo, si avverte l'esigenza di un intervento auspicabilmente chiarificatore delle Sezioni Unite.

Da ultimo, qualche considerazione su due questioni a nostro avviso ancora meritevoli di approfondimento con riguardo all'illecito amministrativo dell'ente.

La prima attiene al nesso d'imputazione che, a partire dalla nota sentenza "Impregilo 2"²⁶, può considerarsi sì analogo a quello utilizzato nei confronti della persona fisica, ma a patto che non si rinunci alla distinzione tra colpa di organizzazione e colpa infortunistica. Se è vero, infatti, che si deve parimenti accertare un nesso

²² Cfr., *ex multis*, Cass. 27.1.2015 n. 3774, in *Dejure*; Cass. 24.8.2016 n. 35336, *ivi*; Cass. 14.1.2013 n. 1715, *ivi*; Cass. 1.12.2010 n. 42465, *ivi*; Cass. 21.2.2012 n. 6865, *ivi*; Cass. 10.5.2010 n. 38991, *ivi*; Cass. 6.8.2009 n. 32302, *ivi*; Cass. 7.2.2008 n. 10842, *ivi*.

²³ In questo senso, ad esempio Cass. 8.11.2005 n. 14175, in *Dejure*; Cass. 9.7.2010 n. 42465, *ivi*; Cass. 1.7.2009 n. 37840, *ivi*; Cass. 10.11.2005 n. 2383, *ivi*.

²⁴ Cass. 8.1.2021 n. 32899, in www.sistemapenale.it 9.11.2021, con nota illustrativa di P. Brambilla, *Disastro ferroviario di Viareggio: le motivazioni della sentenza di Cassazione*. Come soggetto assimilabile o para-lavoratore si pensi alla moglie colpita da asbestosi e mesotelioma pleurico derivanti dal sistematico contatto con sostanze cancerogene attraverso quotidiane attività di sbattimento, spazzolatura e pulitura a mano degli indumenti di lavoro del marito, non già munito di adeguata tutela a fronte della esposizione ad amianto (Cass. 15.5.2003 n. 27975, in *CP* 2011, 1712 ss. con commento di R. Bartoli, *Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?*).

²⁵ Cfr., ad esempio, Cass. 8.10.2024 n. 41393, in *Dejure*; Cass. 7.5.2024 n. 30616, *ivi*; Cass. 14.3.2024 n. 17679, *ivi*; Cass. 19.12.2023 n. 4927, *ivi*; Cass. 14.11.2023 n. 48533, *ivi*; Cass. 17.8.2023, n. 35123, *ivi*; Cass. 18.4.2023 n. 31816, *ivi*.

²⁶ Cass. 11.11.2021 n. 23401, in www.sistemapenale.it 27.6.2022, con nota di C. Piergallini, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*; nello stesso senso, in seguito, Cass. 25.6.2024 n. 31665, in *Dejure*; Cass. 2.3.2023 n. 21640, *ivi*; Cass. 11.1.2023 n. 570, in www.sistemapenale.it 2.3.2023, con nota di L. Parodi, *Illecito dell'ente e colpa di organizzazione. Una recente conferma della traiettoria garantista tracciata dalla giurisprudenza di legittimità*.

causale con la realizzazione del reato-presupposto, d'altro canto il *deficit ex d. lgs. 231/2001* attiene a una dimensione precautelare che mira ad evitare situazioni nelle quali possano realizzarsi violazioni, a differenza degli obblighi del d. lgs. 81/2008 diretti a impedire la realizzazione del singolo infortunio nell'ambito delle attività lavorative: il nesso, in altri termini, deve rimanere quello della riduzione del rischio normativo senza confondersi con quello della (impossibile) prevenzione di un rischio naturalistico.

Senonché, a noi pare che, al di là dei proclami, una certa sovrapposizione tra il piano macro-organizzativo e quello operativo continui a riflettersi proprio sulla esclusione di ogni rilevanza interruttiva del nesso eziologico in corrispondenza di una condotta imprudente del lavoratore a fronte di evidenti criticità del sistema di sicurezza ovvero dell'istaurazione di prassi non sicure²⁷, laddove si imporrebbe invece una valutazione separata della diversa incidenza del predetto fattore in ordine alla posizione del datore di lavoro e dell'ente.

Ulteriore questione riguarda il criterio dell'"interesse" o "vantaggio" che, nonostante la loro teorica ricostruzione sul piano dell'*ex ante* e dell'*ex post*, nella prassi non sfugge al rischio di un appiattimento oggettivo in termini di rafforzamento del rapporto di immedesimazione organica, specie ove compensato dall'affermazione, a livello di principio, di una dimensione propriamente soggettiva della colpa di organizzazione.

Dietro la scarsa consistenza dell'interesse, in quanto relativo anche a violazioni antinfortunistiche isolate, potrebbe infatti omettersi l'accertamento di una consapevole finalizzazione della condotta al risparmio di spesa per l'ente trasfigurando di fatto una colpa incosciente in una cosciente.

Del pari, l'esiguità del vantaggio conseguito potrebbe costituire l'indice dell'assenza di un interesse *ex ante* quale requisito indefettibile dell'imputazione ove le violazioni sistemiche siano addebitabili non a deliberate politiche d'impresa ma a generale e diffusa trascuratezza, dimenticanza, inesperienza o reiterata superficialità²⁸.

A prescindere dalla dubbia compatibilità di un vantaggio esiguo a fronte di violazioni reiterate, l'ente si trova pertanto esposto all'imputazione più per il suo modo di essere che per un effettivo interesse alla realizzazione della condotta integrante violazione di cautele doverose, ove non si perimetri *expressis verbis* l'illecito *ex d. lgs.*

²⁷ Cass. 22.4.2025 n. 15694, in *Dejure*.

²⁸ Così Cass. 30.6.2022 n. 33976, in *Dejure*.

231/2001 ai soli casi di consapevole violazione o elusione delle regole cautelari da parte del soggetto qualificato²⁹.

In conclusione, per quante siano le petizioni di principio del giudice di legittimità e i progressi da qualche anno registrati in ordine alla personalizzazione del giudizio di responsabilità, tanto delle persone fisiche quanto dell'ente collettivo, nulla può darsi per scontato dovendosi procedere caso per caso a una valutazione analitica e motivata dei presupposti dell'imputazione in una materia tuttora fluida e scivolosa in quanto condizionata, tecnicamente, da intrecci relazionali dissolti nel nodo della cooperazione colposa o da contesti organizzativi a elevata complessità e, pregiudizialmente, dalle componenti valoriali sottese all'elevato rango degli interessi in gioco.

²⁹ Come da ultimo Cass. 28.1.2026 n. 8397, in *Dejure*.